DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE DEI CODICI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA

Art. 40

Non menzione della condanna nei certificato del casellario

Per la concessione del beneficio della non menzione della condanna, a′ sensi dell'articolo 70 del codice penale militare di pace, il giudice provvede con sentenza, in conformita′ dell'articolo stesso e dell'articolo 175 del codice penale.

Versione in vigore dal 1 ottobre 1941, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni di coordinamento, transitorie e di attuazione dei Codici penali militari di pace e di guerra
Estremi	Regio decreto 9 settembre 1941, n. 1023
Titolo	II — Norme processuali
Capo	I — Disposizioni di attuazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 settembre 1941

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-di-coordinamento-transitorie-e-di-attuazione-dei-codici/art-40-non-menzione-della-condanna-nei-certificato-del-casellario

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it